



## Tavola delle modificazioni dell'OSC e OESC (termine: 10.05.2012)

CC rev (LUD)	Versione vigente OSC	Versione riveduta OSC
<p><b>Art. 160</b></p> <p><sup>1</sup>Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.</p> <p><sup>2</sup>Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo.</p> <p><sup>3</sup>Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo.</p>	<p><b>Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio</b></p> <p><sup>1</sup>La sposa può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler mantenere, dopo il matrimonio, il proprio cognome antepoendolo a quello coniugale (art. 160 cpv. 2 e 3 CC). Analoga possibilità ha lo sposo, se gli sposi fanno domanda di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale (art. 30 cpv. 2 CC).</p> <p><sup>2</sup>Competente ad accogliere la dichiarazione è l'ufficio dello stato civile al quale deve essere inoltrata la domanda d'esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio, o quello</p>	<p><b>Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio</b></p> <p><sup>1</sup> Gli sposi possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo (art. 160 cpv. 2 CC).</p> <p><sup>2</sup> Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome da nubile o celibe che assumeranno i loro figli. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo (art. 160 cpv. 3 CC).</p> <p><sup>3</sup> Competente ad accogliere la dichiarazione è l'ufficio dello stato civile al quale deve essere inoltrata la domanda d'esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio, o quello del luogo di celebrazione del matrimonio. Per</p>

	<p>del luogo di celebrazione del matrimonio. Per matrimoni da contrarre all'estero la dichiarazione può essere fatta alla rappresentanza svizzera o all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero.</p> <p><sup>3</sup> La firma è autenticata.</p>	<p>matrimoni da contrarre all'estero la dichiarazione può essere rilasciata presso ogni rappresentanza svizzera o all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero.</p> <p><sup>4</sup> Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome è rilasciata indipendentemente dalla procedura preparatoria.</p>
<p><b>Art. 12a Cognome (LUD)</b></p> <p><sup>1</sup> Ciascun partner conserva il proprio cognome.</p> <p><sup>2</sup> Al momento della registrazione dell'unione domestica, i partner possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro.</p>		<p><b>Art. 12a Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica</b></p> <p><sup>1</sup> I partner possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro (art. 12a LUD).</p> <p><sup>2</sup> Competente ad accogliere la dichiarazione è l'ufficio che svolge la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica o documenta l'unione domestica registrata. Se l'unione domestica è registrata all'estero, la dichiarazione può essere rilasciata presso ogni rappresentanza svizzera o all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero.</p> <p><sup>3</sup> Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome è rilasciata indipendentemente dalla procedura preliminare.</p>

<p><b>Art. 30a</b></p> <p>In caso di morte di un coniuge, il coniuge superstite, se ha cambiato cognome in occasione del matrimonio, può dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.</p> <p><b>Art. 119</b></p> <p>Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.</p>	<p><b>Art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio</b></p> <p><sup>1</sup> Il coniuge che ha cambiato il proprio cognome con il matrimonio può, entro un anno dallo scioglimento giudiziale del matrimonio, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio (art. 109 cpv. 2 CC in relazione con l'art. 119 cpv. 1 CC).</p> <p><sup>2</sup> Competenti a ricevere la dichiarazione sono per la Svizzera ogni ufficiale dello stato civile e per l'estero le rappresentanze svizzere.</p> <p><sup>3</sup> La firma è autenticata.</p>	<p><b>Art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio</b></p> <p><sup>1</sup> Chi ha cambiato il proprio cognome in occasione del matrimonio, può, dopo lo scioglimento del matrimonio, dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile (art. 30a o 119 CC).</p> <p><sup>2</sup> Competenti a ricevere la dichiarazione sono per la Svizzera ogni ufficiale dello stato civile e per l'estero ogni rappresentanza svizzera.</p> <p><sup>3</sup> La firma è autenticata.</p>
<p><b>Art. 30a Cognome (LUD)</b></p> <p>Il partner che ha cambiato cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica conserva il nuovo cognome anche dopo lo scioglimento della stessa; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere</p>		<p><b>Art. 13a Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata</b></p> <p><sup>1</sup> Chi ha cambiato il proprio cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica, può, dopo lo scioglimento della stessa, dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio</p>

<p>il proprio cognome da celibe o nubile.</p>		<p>cognome da celibe o nubile (30a LUD).</p> <p><sup>2</sup> Competenti a ricevere la dichiarazione sono per la Svizzera ogni ufficiale dello stato civile e per l'estero ogni rappresentanza svizzera.</p> <p><sup>3</sup> La firma è autenticata.</p>
	<p><b>Art. 14 Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale</b></p> <p><sup>3</sup> Nel caso che un cittadino svizzero faccia la dichiarazione del nome prevista dall'articolo 12 o 13, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.</p>	<p><b>Art. 14 Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale</b></p> <p><sup>3</sup> Nel caso che un cittadino svizzero faccia la dichiarazione del nome prevista dall'articolo 12, 12a, 13, 13a, 37 capoverso 2 e 3, 37a capoverso 2 e 3 oppure 99c, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.</p>
	<p><b>Art. 18 Firma</b></p> <p><sup>1</sup> La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il consenso al riconoscimento (art. 11 cpv. 4);</li> <li>b. a dichiarazione concernente il riconoscimento (art. 11 cpv. 5 e 6);</li> <li>c. la dichiarazione concernente il cognome</li> </ul>	<p><b>Art. 18 Firma</b></p> <p><sup>1</sup> La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il consenso al riconoscimento (art. 11 cpv. 4);</li> <li>b. la dichiarazione concernente il riconoscimento (art. 11 cpv. 5 e 6);</li> <li>c. la dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio (art. 12 cpv. 2);</li> </ul>

	<p>resa prima del matrimonio (art. 12 cpv. 2);</p> <p>d. la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2);</p> <p>e. la conferma della correttezza dei dati (art. 16a);</p> <p>f. la dichiarazione a comprova di dati non controversi (art. 17);</p> <p>g. il consenso alla celebrazione del matrimonio (art. 64 cpv. 2);</p> <p>h. la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1);</p> <p>i. la conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4);</p> <p>j. il consenso alla registrazione di un'unione domestica (art. 75c cpv. 2);</p> <p>k. la dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione di un'unione domestica (art. 75d cpv. 1);</p> <p>l. la dichiarazione che esprime la volontà di costituire l'unione domestica registrata (art. 75k cpv. 2).</p> <p><sup>2</sup> Se una persona disposta ad apporre la propria</p>	<p>d. la dichiarazione concernente il cognome resa prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a cpv. 3);</p> <p>e. la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2);</p> <p>f. la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (Art. 13a cpv. 2);</p> <p>g. la conferma della correttezza dei dati (art. 16a);</p> <p>h. la dichiarazione a comprova di dati non controversi (art. 17);</p> <p>i. la dichiarazione concernente il cognome del figlio (37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);</p> <p>j. il consenso del figlio al cambiamento del cognome (art. 37b cpv. 2);</p> <p>k. la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1);</p> <p>l. la conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4);</p> <p>m. la dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione di un'unione domestica</p>
--	---	---

	<p>firma non è in grado di firmare, il funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5 annota tale circostanza per scritto e ne indica il motivo.</p>	<p>(art. 75d cpv. 1);</p> <p>n. la dichiarazione che esprime la volontà di costituire l'unione domestica registrata (art. 75k cpv. 2);</p> <p>o. la dichiarazione concernente il cognome (art. 99c).</p> <p><sup>2</sup> Se una persona disposta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare, il funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5 annota tale circostanza per scritto e ne indica il motivo.</p>
	<p><b>Art. 21 Matrimoni e ricezione di dichiarazioni</b></p> <p><sup>1</sup> La celebrazione del matrimonio e la ricezione della dichiarazione che esprime la volontà di costituire l'unione domestica registrata, la dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio nonché la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio sono documentate dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'atto ufficiale.</p> <p><sup>2</sup> L'articolo 23 si applica per analogia alla competenza di documentare la dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio o la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio,</p>	<p><b>Art. 21 Matrimoni e dichiarazioni</b></p> <p><sup>1</sup> La celebrazione del matrimonio e le dichiarazioni concernenti la volontà di costituire l'unione domestica registrata, il riconoscimento di un figlio nonché il cognome sono documentate dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'atto ufficiale.</p> <p><sup>2</sup> L'articolo 23 si applica per analogia alla competenza di documentare la dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio o il cognome, nei casi in cui è raccolte da una rappresentanza svizzera all'estero.</p>

	nei casi in cui sono state raccolte da una rappresentanza svizzera all'estero.	
	<p><b>Art. 24 Nomi</b></p> <p><sup>2</sup> Come cognome di una persona prima del matrimonio è registrato il cognome che aveva immediatamente prima della celebrazione del suo primo matrimonio.</p>	<p><b>Art. 24 Nomi</b></p> <p><sup>2</sup> Come cognome da celibe o nubile di una persona è registrato il cognome che aveva:</p> <p>a. immediatamente prima della celebrazione del suo primo matrimonio o della registrazione della prima unione domestica; oppure</p> <p>b. quello nuovo che ha acquisito in seguito alla decisione concernente il cambiamento del cognome.</p>
<p><b>Art. 270</b></p> <p><sup>1</sup> Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto per i figli comuni in occasione del matrimonio.</p> <p><sup>2</sup> Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore.</p> <p><sup>3</sup> Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome.</p>		<p><b>Art. 37 Cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio</b></p> <p><sup>1</sup> Il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270 CC.</p> <p><sup>2</sup> Se i genitori portano cognomi diversi e in occasione del matrimonio non è stato determinato il cognome dei figli, al momento della nascita del primo figlio dichiarano all'ufficiale dello stato civile, con notificazione scritta della nascita, quale cognome da nubile o celibe assumeranno i loro figli.</p> <p><sup>3</sup> Se in occasione del matrimonio i genitori hanno determinato il cognome da nubile o</p>

		<p>celibe che assumeranno i loro figli, possono, con la notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla sua nascita, dichiarare per scritto e congiuntamente che il figlio porterà il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC).</p> <p><sup>4</sup> In Svizzera la dichiarazione può essere rilasciata presso ogni ufficiale dello stato civile. All'estero può essere rilasciata presso la rappresentanza svizzera.</p> <p><sup>5</sup> Le firme sono autenticate se la dichiarazione non viene fatta con la notificazione della nascita.</p>
<p><b>Art. 270a</b></p> <p><sup>1</sup>Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile della madre.</p> <p><sup>2</sup>Se l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, i genitori possono, entro un anno, dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.</p> <p><sup>3</sup>Se è il solo detentore dell'autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiarazione.</p>		<p><b>Art. 37a Cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio</b></p> <p><sup>1</sup> Il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270a CC.</p> <p><sup>2</sup> Se l'autorità di protezione dei minorenni attribuisce loro l'autorità parentale in comune, i genitori possono, con la notificazione della nascita o entro un anno dal trasferimento dell'autorità parentale, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre (art. 270a cpv. 2 CC).</p> <p><sup>3</sup> Se è il solo detentore dell'autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiarazione (art. 270a</p>

		<p>cpv. 3 CC).</p> <p><sup>4</sup> La dichiarazione rilasciata secondo i capoversi 2 o 3 vale per tutti gli figli comuni.</p> <p><sup>5</sup> In Svizzera la dichiarazione può essere rilasciata a ogni ufficiale dello stato civile. All'estero può essere rilasciata presso ogni rappresentanza svizzera.</p> <p><sup>6</sup> Le firme sono autenticate.</p>
<p><b>Art. 270b</b></p> <p>Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso.</p>		<p><b>Art. 37b Consenso del figlio</b></p> <p><sup>1</sup> Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso (art. 270b CC).</p> <p><sup>2</sup> Il figlio deve dare personalmente il suo consenso. In Svizzera può comunicare il proprio consenso a ogni ufficiale dello stato civile. All'estero può comunicarlo a ogni rappresentanza svizzera.</p>
	<p><b>Art. 37 Nomi del figlio</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Art. 37c Nomi del figlio</b></p> <p>////////</p>
<p><b>Art. 271</b></p> <p><sup>1</sup> Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.</p> <p><sup>2</sup> Se assume il cognome dell'altro genitore, il</p>		

<p>figlio minorene ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.</p>		
<p><b>Art. 30</b>  <sup>1</sup> Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome.  <sup>2</sup> Abrogato</p>	<p><b>Art. 41 Autorità amministrative</b>                  Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:<sup>61</sup></p> <p>c. il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 e 2 CC);</p> <p>d. il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 3 CC);</p>	<p><b>Art. 41 Autorità amministrative</b>                  Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:</p> <p>c. il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC);</p> <p>d. il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 2 CC);</p>
<p><b>Art. 8a</b>                  Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011<sup>4</sup> può in ogni tempo dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.</p> <p><b>Art. 13d</b>  <sup>1</sup> Se dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011<sup>5</sup> non portano più un cognome coniugale in virtù di una dichiarazione secondo l'articolo 8a del</p>		<p><b>Art. 99c Disposizione transitoria alla modifica del 30 settembre 2011 del Codice civile</b></p> <p><sup>1</sup> Le dichiarazioni ai sensi degli articoli 8a e 13d del titolo finale del Codice Civile oppure dell'articolo 37a LUD possono essere fatte a ogni ufficiale dello stato civile e all'estero a ogni rappresentanza svizzera.</p> <p><sup>2</sup> Le firme sono autenticate.</p>

<p>presente titolo, i genitori possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare che il figlio assume il cognome da celibe o nubile del genitore che ha fatto la dichiarazione suddetta.</p> <p><sup>2</sup>Se l'autorità parentale su un figlio di genitori non uniti in matrimonio è stata attribuita in comune ai genitori o soltanto al padre prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011, la dichiarazione di cui all'articolo 270a capoversi 2 e 3 può essere fatta entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova.</p> <p><sup>3</sup>È fatto salvo il consenso del figlio secondo l'articolo 270b.</p> <p><b>Art. 37a (LUD)</b></p> <p>Se l'unione domestica è stata registrata prima dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2011<sup>s</sup> del Codice civile, i partner possono, entro un anno dall'entrata in vigore di tale modifica, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro.</p>		
---	--	--



## Tavola delle modificazioni dell'OESC (termine: 10.05.2012)

Versione vigente OESC	Versione riveduta OESC
<b>Allegato 1</b> <b>(art. 4, lett. a)</b>	<b>Allegato 1</b> <b>(art. 4, lett. a)</b>
<b>II. Ricevimento di dichiarazioni</b>	<b>II. Ricevimento di dichiarazioni</b>
4.1 Dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio senza aver effettuato la procedura preparatoria al matrimonio oppure dopo la chiusura di quest'ultima (art. 12 cpv. 1 OSC) 75	4.1 Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio (art. 12 cpv. 3 OSC) se rilasciata indipendentemente dalla procedura preparatoria del matrimonio: - se le dichiarazioni sono presentate congiuntamente 75 - se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante 60
4.2 Dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 1 OSC) 75	4.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2 OSC) 75
	4.4 Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a cpv. 2

	<p>OSC), se rilasciata indipendentemente dalla procedura preliminare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se le dichiarazioni sono presentate congiuntamente 75</li> <li>- se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante 60</li> </ul> <p>4.5 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a cpv. 2 OSC) 75</p> <p>4.6 Dichiarazione concernente il cognome del figlio se non è fatta con la notificazione della nascita (art. 37 cpv. 4, 37a cpv. 5 OSC) 75</p> <p>4.7 Dichiarazioni di cui all'art. 99c OSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se viene fatta una dichiarazione ai sensi dell'art. 8a tit. fin. CC 75</li> <li>- se viene fatta una dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a LUD 75</li> <li>- se la dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a della legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali<sup>1</sup> (LUD) è presentata singolarmente, per dichiarante 60</li> </ul>
--	--

<sup>1</sup> RS 211.231

<p>7. Dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 della LF del 18 giu. 20048 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, LUD) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 75h cpv. 1 OSC) 75</p>	<p>4.8 Consenso del figlio (art.37b cpv.2 OSC) se non rilasciato con la dichiarazione di uno o entrambi i genitori 30</p> <p>7. Dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 75h cpv. 1 OSC) 75</p>
<p><b>III. Matrimonio e unione domestica registrata</b></p> <p>9.1 Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) nonché la dichiarazione concernente il cognome (art. 12 cpv. 2 e art. 14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC):</p> <p>9.2 Esame della domanda per l'esecuzione della procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75b cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 5 cpv. 3 LUD;</p>	<p><b>III. Matrimonio e unione domestica registrata</b></p> <p>9.1 Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) nonché la dichiarazione concernente il cognome (art. 12 cpv. 1 e 2 e art. 14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC):</p> <p>9.2 Esame della domanda per l'esecuzione della procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75b cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75d cpv. 1 OSC) nonché delle dichiarazioni concernente il cognome (art. 12a cpv. 1 e art. 14 cpv.</p>

<p>art. 75d cpv. 1 OSC) nonché ricevimento della dichiarazione concernente l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 75f cpv. 2 OSC):</p>	<p>1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 75f cpv. 2 OSC):</p>
<p><b>Allegato 3 (art. 4, lett. c)</b></p>	<p><b>Allegato 3 (art. 4, lett. c)</b></p>
<p><b>II. Réception de déclarations</b></p> <p>3.1 Ricevimento, prima del matrimonio, della dichiarazione concernente il cognome, se è ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC) 75</p> <p>3.2 Dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2 OSC) 75</p>	<p><b>II. Ricevimento di dichiarazioni</b></p> <p>3.1. Ricevimento, prima del matrimonio, della dichiarazione concernente il cognome, se è ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalla dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se le dichiarazioni sono presentate congiuntamente 75</li> <li>- se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante 60</li> </ul> <p>3.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2 OSC) 75</p> <p>3.4 Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica, se rilasciata indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preliminare (art. 75b cpv. 2 OSC) o della dichiarazione ai sensi dell'art. 75d cpv. 1 OSC:</p>

	- se le dichiarazioni sono presentate congiuntamente	75
	- se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante	60
	3.5 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a cpv. 2 OSC)	75
	3.6 Dichiarazione concernente il cognome del figlio se non è fatta con la notificazione della nascita (art. 37 cpv. 4, 37a cpv. 5 OSC)	75
	3.7 Dichiarazioni di cui all'art. 99c OSC:	
	- se viene fatta una dichiarazione ai sensi dell'art. 8a tit. fin. CC	75
	- se viene fatta una dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a LUD	75
	- se la dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a LUD2 è presentata singolarmente, per dichiarante	60
	3.8 Consenso del figlio (art. 37b cpv. 2 OSC) se non rilasciato con la dichiarazione di uno o entrambi i genitori	30

<p><b>III. Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata</b></p> <p>5.1 Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC) nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio (art. 12 cpv. 2 OSC) oppure l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150</p> <p>5.2 Ricevimento della domanda per la procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata presentata singolarmente o congiuntamente dai partner (art. 75b cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD12; art. 75h cpv. 2 OSC), nonché l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150</p>	<p><b>III. Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata</b></p> <p>5.1 Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC) nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio (art. 12 cpv. 3 OSC) oppure l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150</p> <p>5.2 Ricevimento della domanda per la procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata presentata singolarmente o congiuntamente dai partner (art. 75b cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD12; art. 75h cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a cpv. 2 OSC) oppure l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150</p>
---	---